

## **1881 - ACCORDI DI NON ASSUNZIONE NEL SETTORE DEL PACKAGING**

Provvedimento n. 31799

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la segnalazione pervenuta il 3 marzo 2025 attraverso la piattaforma di *whistleblowing* dell'Autorità, più volte integrata;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

**1.** I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. in sigla IMA S.p.A. (di seguito "IMA"), C.F. 00307140376, è una società multinazionale attiva nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè. Ha sede legale a Ozzano dell'Emilia (BO). IMA è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Alps Holding S.p.A., P.IVA 04147861209, con sede legale in Bologna, che – a sua volta – è controllata da SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A, P.IVA 02444341206, con sede legale a Bologna. Nel 2024, il fatturato di IMA è stato pari a circa 1,5 miliardi di euro.

**2.** I.E.M.A. S.r.l. (di seguito "IEMA"), C.F. 01673831200, è una società che progetta e realizza componenti elettrici, elettronici e sistemi di automazione per macchine automatiche e linee produttive. Ha sede legale a San Giorgio di Piano (BO) ed è indirettamente partecipata da IMA con una quota del 30%, attraverso la controllata Packaging Manufacturing S.r.l., C.F. 03224001200, con sede legale a Castenaso (BO). Nel 2024, il fatturato di IEMA è stato pari a circa 53 milioni di euro.

**3.** S.I.A. S.r.l. (di seguito "SIA"), C.F. 02651560233, è una società che opera nel campo dell'informatica industriale e dell'automazione. Essa sviluppa *software*, realizza componenti elettronici e fornisce servizi di progettazione e supervisione impiantistica per processi industriali, con particolare riferimento ai settori farmaceutico, chimico, alimentare e del trattamento delle acque. Ha sede legale a Sommacampagna (VR) ed è indirettamente partecipata da IMA con una quota del 20%, attraverso la controllata Packaging Manufacturing S.r.l., C.F. 03224001200, con sede legale a Castenaso (BO). Nel 2024, il fatturato di SIA è stato pari a circa 13 milioni di euro.

**4.** Coesia S.p.A., (di seguito "Coesia"), C.F. 02221441203, è la società *holding* a capo dell'omonimo gruppo, attivo attraverso le proprie società controllate nel mercato della produzione delle macchine automatiche per la produzione e il confezionamento di prodotti di vario genere. Ha sede legale a Bologna. Nel 2024, il fatturato consolidato del Gruppo Coesia è stato di circa 2 miliardi di euro.

**5.** G.D S.p.A. (di seguito "GD"), C.F. 02075320370, è una società attiva nel mercato della produzione delle macchine per la produzione e confezionamento di sigarette, produzione di filtri, altri prodotti del tabacco e prodotti speciali. Ha sede legale a Bologna ed è interamente controllata da Coesia. Nel 2024, il fatturato di GD è stato pari a circa 534 milioni di euro.

**6.** Akkodis Italy S.r.l. (di seguito "Akkodis"), C.F. 07576640010, è una società fornitrice di servizi alle imprese - con particolare riguardo al comparto *automotive*, *railway*, *oil&gas* e *life&science* - di ingegneria, assistenza e organizzazione. Ha sede legale a Torino. Nel 2023, il fatturato di Akkodis è stato pari a circa 97 milioni di euro.

**7.** SPAIQ S.r.l. (di seguito "SPAIQ", nel seguito congiuntamente le "Parti"), C.F. 04225751207, è una società attiva nella consulenza, validazione e conformità normativa per impianti, macchine e processi industriali, soprattutto nei settori farmaceutico, *packaging*, alimentare e cosmetico. Ha sede legale a Castenaso (BO). Nel 2024, anno di costituzione della società, il fatturato di SPAIQ è stato pari a circa 1 milione di euro.

## II. IL FATTO

### II.1. La segnalazione

**8.** In data 3 marzo 2025, attraverso la piattaforma di *whistleblowing*, è stata denunciata l'esistenza di un possibile accordo anticoncorrenziale tra le società sopradescritte consistente nell'impedire ai lavoratori, che si occupano dei processi di "validazione" (di seguito "validatori") e abbiano lavorato presso determinate imprese, di accedere ai processi di selezione del personale di IMA e viceversa. La segnalazione è stata integrata più volte e il segnalante ha risposto alle numerose richieste effettuate consentendo di chiarire sia l'ambito oggettivo che soggettivo della presunta infrazione<sup>1</sup>. Il segnalante ha peraltro affermato che il perimetro dell'intesa denunciata potrebbe riguardare anche figure professionali diverse dai validatori.

**9.** L'accordo collusivo sarebbe ben noto e applicato in maniera sistematica dalle Parti dell'intesa. Secondo quanto dichiarato dal *whistleblower*, soprattutto i validatori con molti anni di esperienza che, ad esempio, desiderano passare ad un'impresa come IMA, ritenuta più appetibile dal punto di vista professionale, ricevono un rifiuto "...con la motivazione che non possono essere assunti da una determinata azienda di provenienza...".

**10.** Nello specifico, il patto di non assunzione interesserebbe il settore e, dunque, le figure professionali degli addetti alla validazione, ossia l'attività che attesta che un sistema, un prodotto o un processo soddisfi i requisiti previsti e sia idoneo all'uso (cfr. *infra*).

**11.** Il segnalante sottolinea che tali condotte limiterebbero e frustrerebbero le aspettative professionali dei validatori del settore interessato, i quali non avrebbero altra alternativa se non quella di rimanere nella loro attuale impresa. Pertanto, un siffatto accordo di non assunzione ridurrebbe fortemente la mobilità lavorativa con la conseguenza che ai lavoratori sarebbe impedito di ottenere miglioramenti economici e di carriera attraverso la competizione tra datori di lavoro, ostacolando il normale funzionamento della concorrenza nel mercato del lavoro.

**12.** Le condotte anticoncorrenziali avrebbero avuto inizio nel 2024, anche se non si può escludere che il cartello sia più risalente nel tempo.

### II.2. Il contesto economico di riferimento

**13.** Nel caso in esame sono in gioco diversi ambiti che possono contribuire all'inquadramento delle presunte condotte delle Parti.

#### II.2.1. La produzione di macchine automatiche per l'imballaggio

**14.** La produzione delle macchine automatiche per imballaggio si configura in Italia quale settore ad alta intensità tecnologica, caratterizzato da una distribuzione territoriale fortemente concentrata in specifiche aree ad elevata specializzazione meccatronica. I principali operatori economici risultano insediati prevalentemente nelle regioni del Centro-Nord, con particolare addensamento in Emilia-Romagna (distretti di Bologna, Modena, Parma e Reggio Emilia), Lombardia (province di Milano, Bergamo e Brescia) e Veneto (province di Padova, Vicenza e Treviso). In tali territori operano gruppi industriali di primaria rilevanza – attivi nella progettazione, produzione e integrazione di tecnologie per il *packaging* primario, secondario e terziario – affiancati da un indotto altamente specializzato in automazione, robotica e componentistica meccanica ed elettronica.

**15.** Il comparto della produzione di macchine automatiche per imballaggio in Emilia-Romagna costituisce un distretto industriale di rilevanza strategica, anche definito "*packaging valley*". Nel territorio regionale operano primari operatori economici tra cui IMA, le società controllate da Coesia (tra cui GD e altre parimenti attive nella produzione di macchine per imballaggi), Marchesini Group S.p.A., SACMI Imola S.C., Aetna Group S.p.A., nonché un indotto esteso di fornitori specializzati in automazione, robotica, componentistica e servizi tecnici. Questi operatori sviluppano tecnologie avanzate quali sistemi di riempimento e dosaggio ad alta precisione, macchine "*form-fill-seal*", astucciatrici, incartonatrici, pallettizzatori robotizzati, soluzioni di *wrapping* e termo-retrazione, nonché piattaforme *software* per il controllo digitale dei processi produttivi. Le aziende del territorio presidiano inoltre l'intera catena del valore, includendo attività di ricerca e sviluppo, ingegneria di processo, produzione di componentistica critica, assistenza globale e *retrofit* tecnologico, configurando un ecosistema industriale integrato<sup>2</sup>.

#### II.2.2. L'attività di validazione

**16.** L'attività di validazione è il processo che verifica che un sistema, un prodotto o un processo soddisfi i requisiti previsti e sia idoneo all'uso. Per accedere alla professione di validatore di macchinari industriali, di norma, secondo

---

<sup>1</sup> [Cfr. da DOC1 a DOC7.]

<sup>2</sup> [Cfr. informazioni disponibili sul sito di UCIMA – Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il confezionamento e l'imballaggio, <https://www.ucima.it/menu/settore/>. Cfr. anche DOC9, *Macchine per il packaging, nel 2024 il fatturato supera i 10 miliardi*, in *Innovation Post*, [www.innovationpost.it](http://www.innovationpost.it) e DOC10, *Dimensioni e quota di mercato dei macchinari per l'imballaggio di casse*, in *Mordor Intelligence*, <https://www.mordorintelligence.it/industry-reports/case-packaging-machinery-market/>.]

quanto ricavabile dagli annunci di posizione aperte in Italia per profili genericamente riferibili ai validatori, viene richiesta una laurea in ingegneria ed esperienza lavorativa pregressa nello stesso settore<sup>3</sup>.

**17.** In base alle informazioni disponibili, la validazione nei settori farmaceutico, alimentare e dei cosmetici segue le *Good Manufacturing Practices* (GMP)<sup>4</sup> e si articola in due fasi principali: a) il *Factory Acceptance Test* (FAT) svolto presso lo stabilimento di produzione, verifica che la macchina rispetti le specifiche tecniche e i requisiti normativi prima della spedizione; b) il *Site Acceptance Test* (SAT) eseguito dopo l'installazione presso il cliente, al fine di confermare che la macchina funzioni correttamente nel suo ambiente operativo e sia conforme alle GMP. In sostanza, il reparto validazione è quello che dà il "timbro finale" di approvazione, certificando che la macchina può essere considerata correttamente funzionante. Durante questa fase vengono "sfidate" tutte le funzioni della macchina, testandone ogni aspetto per garantire che risponda agli standard richiesti prima della messa in produzione. Tutti i test vengono eseguiti seguendo protocolli ufficiali redatti e stilati dal produttore del macchinario sulla base delle regolamentazioni applicabili, al fine di definire in modo preciso i criteri e le procedure da rispettare per ogni fase della validazione.

**18.** Di norma, gli attori coinvolti nel processo di validazione includono sia validatori interni all'impresa produttrice o a suoi fornitori sia dipendenti di imprese fornitrici esterne, quali Akkodis e SPAIQ. Pertanto, il lavoro di un validatore si svolge sia internamente, presso lo stabilimento di produzione, sia in trasferta, direttamente dal cliente finale, per eseguire le fasi di test e validazione sul campo.

### III. VALUTAZIONI

#### III.1. L'inquadramento giuridico della fattispecie

**19.** Gli accordi di non assunzione sono stati qualificati dalla Commissione europea<sup>5</sup> come intese verosimilmente restrittive per oggetto ai sensi dell'articolo 101 TFUE, in quanto presentano un sufficiente livello di pregiudizio alla concorrenza tale da non essere necessario indagarne gli effetti. Inoltre, secondo la Commissione europea, difficilmente può essere dimostrato che siano restrizioni accessorie ad altri accordi o beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 101, par. 3, TFUE. Quindi, gli accordi di *wage-fixing*, ossia di fissazione del salario, e gli accordi di *no-poach*<sup>6</sup>, anche detti di non assunzione, possono essere per loro natura pregiudizievoli alla concorrenza nel mercato del lavoro.

**20.** Dal punto di vista economico, gli accordi di non assunzione possono potenzialmente: a) rafforzare il potere contrattuale delle imprese nei confronti dei lavoratori limitando le opportunità occupazionali alternative, ostacolando così la possibilità dei dipendenti di cambiare lavoro. Questo maggiore potere contrattuale può consentire alle imprese di imporre salari più bassi rispetto a quelli che si registrerebbero in assenza di tali accordi<sup>7</sup>; b) portare ad una distribuzione inefficiente della forza lavoro in quanto, con un bacino ridotto di lavoratori potenziali e meno datori di lavoro alternativi, la mobilità lavorativa viene soffocata, peggiorando la qualità del *matching* lavorativo. Tale allocazione inefficiente della forza lavoro potrebbe portare a perdite di produttività, con diminuzione dell'output, e a un aumento dei prezzi o a una riduzione della qualità nei mercati a valle; c) ostacolare l'innovazione in conseguenza della limitazione del flusso di lavoratori tra imprese, un canale attraverso cui normalmente avvengono importanti trasferimenti di conoscenza; d) ridurre gli incentivi a investire nel capitale umano, ad esempio nella formazione e nell'istruzione specializzata<sup>8</sup>.

---

<sup>3</sup> [Cfr. gli annunci presenti su internet, alcuni dei quali sono disponibili al DOC11. Cfr. anche i requisiti richiesti per accedere ai master in validazione, quali ad esempio il master GMP Compliance & Validation nell'industria Farmaceutica dell'Università di Pavia <https://portale.unipv.it/it/didattica/post-laurea/master-universitari/offerta-master-e-corsi-di-perfezionamento/cgmp-compliance-validation-nellindustria-farmaceutica> o il Master in Tecnologo della qualità dei processi industriali farmaceutici dell'Università di Padova [https://uel.unipd.it/master-e-corsi/tqf-tecnologo-della-qualita-dei-processi-industriali-farmaceutici/#requiredCollapse\\_4](https://uel.unipd.it/master-e-corsi/tqf-tecnologo-della-qualita-dei-processi-industriali-farmaceutici/#requiredCollapse_4).]

<sup>4</sup> [Le GMP sono norme internazionali che regolano la produzione nel settore farmaceutico, alimentare, cosmetico e medicale. Sono, quindi, standard globali adottati dalle autorità competenti, come – ad esempio – dall'European Medicines Agency (EMA) per il settore farmaceutico nell'Unione europea.]

<sup>5</sup> [Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale, GU C 259 del 21.7.2023, pp. 1-125, paragrafo 279, e Orientamenti sull'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione agli accordi collettivi concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi individuali, GU C 374 del 30.9.2022, pp. 2-13, paragrafo 17, esempio 2.]

<sup>6</sup> [In particolare, gli accordi di no-poach, a loro volta, si distinguono in un impegno ad astenersi: a) dall'assumere sia attivamente che passivamente i lavoratori delle altre Parti dell'accordo (no-hire), b) dal contattare attivamente i dipendenti altrui (non-solicit o anche no-cold-calling).]

<sup>7</sup> [Ad esempio, Gibson M., in *Employer Market Power in Silicon Valley*, IZA Discussion Paper No. 14843, 2021, ha rilevato che un accordo di non assunzione tra otto aziende della Silicon Valley ha determinato una riduzione salariale stimata del 4,8% per le imprese coinvolte, con effetti negativi anche sui bonus in azioni.]

<sup>8</sup> [Cfr. Aresu A., Erharder D., Renner-Loquenz B., *Competition policy brief, Antitrust in Labour Markets*, disponibile all'indirizzo [https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/adb27d8b-3dd8-4202-958d-198cf0740ce3\\_en](https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/adb27d8b-3dd8-4202-958d-198cf0740ce3_en). Cfr. anche Pereria P., Vasconcelos H., *No-poach agreements: an economic perspective*, in *Competition policy international*, disponibile all'indirizzo <https://www.pymnts.com/cpi-posts/no-poach-agreements-an-economic-perspective/>; Mangiafico G., *Divieto di intese restrittive della concorrenza e mercato del lavoro: i nuovi orientamenti della Commissione*, in *Quaderni AISDUE - Rivista quadrimestrale*. Fascicolo n. 3/2024. ISSN 2975-2698 - Fascicolo n. 3/2024.]

### III.2. Il mercato rilevante

**21.** Le condotte oggetto del procedimento consistono nel patto di non assunzione fra le Parti di validatori che lavorino o abbiano lavorato per una delle Parti stesse.

**22.** Secondo costante orientamento giurisprudenziale in materia di intese, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l'accordo o la pratica concordata. Tale definizione è dunque funzionale alla delimitazione dell'ambito nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale e alla decifrazione del suo grado di offensività<sup>9</sup>.

**23.** Con riferimento alla particolare fattispecie è opportuno sottolineare che l'impatto del cartello deve cogliersi rispetto alle dinamiche concorrenziali di approvvigionamento dei fattori produttivi e, quindi, al mercato del lavoro interessato. Ciò comporta, quindi, che non è necessario che le imprese coinvolte nell'accordo siano direttamente concorrenti anche in un determinato mercato di vendita "a valle", purché lo siano nell'approvvigionamento della forza lavoro interessata dall'accordo<sup>10</sup>. A conferma di ciò, mutuando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di cartelli<sup>11</sup>, dovrebbe essere sufficiente concentrarsi sul fatto che l'accordo di fissazione dei salari o di non assunzione riveli un "pregiudizio sufficiente" alla concorrenza del mercato del lavoro in questione, senza che sia necessario condurre un'analisi analoga nei mercati dei prodotti a valle. Pertanto, nel caso di accordi di non assunzione, il mercato rilevante potrebbe comprendere le categorie di lavoratori con competenze e mansioni intercambiabili e l'area geografica in cui le imprese competono per assumerli; la definizione si basa sulla sostituibilità dei profili professionali e sulla mobilità territoriale dei lavoratori.

**24.** Nel caso di specie, in via di prima approssimazione, il mercato definito secondo quanto sottolineato precedentemente può quindi essere circoscritto alla categoria dei validatori di macchine automatiche (e loro componenti) per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè, caffè, tabacco<sup>12</sup>.

**25.** Dal punto di vista geografico, il mercato interessato sembra, *prima facie*, avere una dimensione locale in considerazione delle peculiarità dell'attività di validazione svolta dai lavoratori interessati nell'ambito del mercato della produzione di macchine automatiche. Un utile punto di riferimento risulta il Sistema Locale del Lavoro (SLL), definito dall'ISTAT, di cui fanno parte i Comuni dell'Emilia Romagna interessati dalla presunta intesa (SSL 213)<sup>13</sup>. Gli SSL sono unità territoriali definite da ISTAT per analizzare il mercato del lavoro in modo più "geografico": comprendono insieme di comuni che sono logicamente interconnessi dal punto di vista dei flussi di lavoro, mobilità e mercato occupazionale. Ciò contribuisce a rafforzare l'ipotesi testé avanzata sulla possibile rilevanza locale del mercato interessato. Non può escludersi, tuttavia, che il mercato possa avere anche una rilevanza macroregionale o nazionale.

### III.3. La qualificazione dell'intesa

**26.** La segnalazione e le informazioni raccolte che ne forniscono riscontro e inquadramento permettono di ipotizzare l'esistenza, quantomeno dal 2024, di un'intesa restrittiva della concorrenza per oggetto nel mercato del lavoro in esame.

**27.** Gli operatori coinvolti, attivi dal lato della domanda di lavoro, rappresentano, infatti, possibili sbocchi professionali alternativi d'elezione nel bacino geografico di riferimento, sia in quanto soggetti attivi nel processo di produzione dei macchinari o di parti degli stessi oggetto della validazione, sia in quanto fornitori di servizi tecnici di supporto, tra cui servizi di validazione.

**28.** Si consideri, inoltre, da un lato, che l'intesa coinvolgerebbe alcuni tra i principali produttori di macchine automatiche per imballaggio (IMA e GD) con le proprie sedi principali nell'area di riferimento e, dall'altro, che alcune delle imprese interessate sono legate da rapporti di fornitura con IMA, relativi ai componenti dei macchinari.

**29.** Le condotte poste in essere da GD sono imputabili altresì a Coesia, che ne detiene la totalità del capitale sociale, in applicazione della presunzione semplice secondo cui, qualora *"una società madre detenga, direttamente o indirettamente, la totalità o la quasi totalità del capitale della propria controllata responsabile di una violazione delle norme in materia di concorrenza"*, si ritiene che *"tale società madre [...] esercita effettivamente un'influenza [determinante sul comportamento della controllata]"*. Ciò consente di ritenere la controllante *"responsabile del comportamento della [controllata]"*<sup>14</sup>.

<sup>9</sup> [Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 3 giugno 2014, n. 2837 e, più di recente, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 15 aprile 2021, n. 3566.]

<sup>10</sup> [Cfr. Aresu A., Erharter D., Renner-Loquenz B., cit, anche Pereria P., Vasconcelos H., cit, Mangiafico G., cit.]

<sup>11</sup> [A titolo esemplificativo si veda la sentenza del 19 marzo 2015, Dole Food e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, C-286/13 P, EU:C:2015:184, punto 125 nonché giurisprudenza ivi citata.]

<sup>12</sup> [Con riferimento a tale settore si rimanda agli studi citati in fatto e alla Decisione della Commissione del 30 ottobre 2001 che dichiara l'incompatibilità di una concentrazione con il mercato comune e l'accordo SEE (Caso COMP/M. 2416 — Tetra Laval/Sidel).]

<sup>13</sup> [Fanno parte dell'SLL 213: Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna (polo del sistema), Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Monterezenzo, Monte San Pietro, Monzuno, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Zola Predosa, Valsamoggia.]

<sup>14</sup> [Ex multis, Corte di giustizia, sentenza del 27 gennaio 2021, The Goldman Sachs Group Inc./Commissione, C-595/18 P, EU:C:2021:73, punto 32; nonché Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza dell'11 gennaio 2023, n. 376.]

**30.** Le restrizioni alla mobilità, peraltro, riguarderebbero un'attività professionale per la quale è rilevante sia l'esperienza pregressa nei medesimi settori, sia la conoscenza dei processi connessi a specifiche tipologie di macchinari<sup>15</sup>.

#### **III.4. Il pregiudizio al commercio intraeuropeo**

**31.** Il concetto di pregiudizio al commercio intraeuropeo deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri<sup>16</sup>.

**32.** In considerazione del fatto che la condotta contestata potrebbe estendersi su tutto il territorio nazionale, l'intesa ipotizzata appare idonea, laddove accertata, a pregiudicare il commercio tra Stati membri ed è, pertanto, suscettibile di integrare una violazione dell'articolo 101 del TFUE.

**33.** In conclusione, l'insieme degli elementi agli atti consente di ipotizzare l'esistenza, quantomeno dal 2024, di una possibile intesa restrittiva della concorrenza per oggetto tra le Parti consistente in un patto di non assunzione di validatori di macchine automatiche (e loro componenti) per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè, caffè, tabacco, in violazione dell'articolo 101 TFUE e/o dell'articolo 2 comma 2 della legge n. 287/1990.

RITENUTO, pertanto, che le condotte sopra descritte, poste in essere dalle società I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. in sigla IMA S.p.A., G.D S.p.A., Akkodis Italy S.r.l., I.E.M.A. S.r.l., S.I.A. S.r.l., SPAIQ S.r.l. siano suscettibili di configurare un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 TFUE e/o dell'articolo 2 comma 2 della legge n. 287/1990 imputabile alle predette società nonché a Coesia;

#### **DELIBERA**

a) di avviare l'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti delle società I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. in sigla IMA S.p.A., G.D S.p.A., Coesia S.p.A., Akkodis Italy S.r.l., I.E.M.A. S.r.l., S.I.A. S.r.l., SPAIQ S.r.l. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 TFUE e/o dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/1990;

b) di fissare il termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, *Leniency* e *Whistleblowing* di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Stuppia;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, *Leniency* e *Whistleblowing* di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 giugno 2027.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

<sup>15</sup> [Cfr. quanto emerge dagli annunci di lavoro e dai master descritti in fatto.]

<sup>16</sup> [Cfr. Comunicazione della Commissione 2004/C101/07, Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato [ora artt. 101 e 102 del TFUE], GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004.]